Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 10 luglio 1926** — **Numero 158**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: Dino Sforzini. — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi. — *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Repubblica di San Marino: Bollettino ufficiale della 30ª estrazione del prestito a premi eseguita il 30 giugno 1926.

Società idroelettrica Piemonte, in Torino:

Elenco delle obbligazioni dell'ex Società industriale elettrochimica Pont Saint Martin estratte il 30 giugno 1926, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso:

Elenco delle obbligazioni della Società anonima Acquedotto Ala-Ceres estratte il 30 giugno 1926.

Ducale città di Zara: Elenco dei numeri del prestito comunale 4.50 per cento dell'anno 1901 sorteggiati nella 51ª estrazione del 1° luglio 1926.

Cassa di risparmio di Trento: Elenco dei titoli del prestito della città di Trento al 4 per cento sorteggiati nella 62ª estrazione del 1° luglio 1926.

Consorzio di bonificamento delle Valli grandi Veronesi ed Ostigliesi, in Legnago: Elenco delle obbligazioni estratte l'8 giugno 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1454.

LEGGE 15 aprile 1926, n. 1142.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra il Regno d'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Il Ministro degli affari esteri di Bulgaria al Regio incaricato d'affari in Sofia.

Sofia, le 27 octobre 1925.

Monsieur le Chargé d'affaires,

Dans le but de favoriser et de développer les relations économique entre nos deux Pays, dûment autorisé à cet effet par mon Gouvernement, j'ai l'honneur de Vous confirmer que jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce définitif, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Bulgares est tombé d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie pour régler provisoirement les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application mutuelle de la clause de la Nation la plus favorisée.

Cet arrangement, qui laisse toutefois la faculté aux deux Pays de modifier leurs tarifs douaniers actuels, entrera en vigueur dans un délai de trente jours à partir de la signature de cette note et pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes avec un préavis de trois mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'affaires, l'assurance de ma haute considération.

Signé: CH. KALFOFF.

Il Regio incaricato d'affari in Sofia al Ministro degli affari esteri di Bulgaria.

Sofia, le 27 octobre 1925.

Monsieur le Ministre,

Dans le but de favoriser et de développer les relations économiques entre les deux Pays, j'ai l'honneur, dûment autorisé à cet effet par mon Gouvernement, de Vous confirmer que jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce définitif, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie est tombé d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Bulgares pour régler provisoirement les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application de la clause de la Nation la plus favorisée.

Cet arrangement, qui laisse toutefois la faculté aux deux Pays de modifier leurs tarifs douaniers actuels, entrera en vigueur dans un délai de trente jours à partir de la signature de cette note et pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes avec un préavis de trois mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Signé: WEILL SCHOTT.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1455.

LEGGE 31 gennaio 1926, n. 1140.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 162, che dà esecuzione all'Accordo concluso a Portorose coi Governi dell'Austria, Ungheria, Romania, del Regno dei Serbi-Croati-Sloveni e della Cecoslovacchia, allo scopo di facilitare le relazioni postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 162, che dà esecuzione all'Accordo concluso a Portorose coi Governi dell'Austria, Ungheria, Romania, del Regno dei

Serbi-Croati-Sloveni e della Cecoslovacchia, allo scopo di facilitare le relazioni postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Accordo concernente le relazioni postali fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria.

In virtù degli articoli 22 e 23 della Convenzione principale di Madrid, i sottoscritti, rappresentanti delle Amministrazioni postali contraenti dei Paesi sopraindicati, hanno, di comune accordo, per facilitare le loro relazioni postali e con riserva dell'approvazione da parte delle autorità competenti dei loro Stati, concordato le seguenti disposizioni:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Le Amministrazioni contraenti ristabiliranno il regolare scambio della posta-lettere, delle lettere e scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni, delle riscossioni e dei pacchi originari o a destinazione dei Paesi contraenti e dei loro invii provenienti e a destinazione di altri Paesi, in rapporto ai quali le Amministrazioni contraenti possono reciprocamente servirsi da intermediari.

Art. 2.

In tutto ciò che non è previsto dal presente Accordo, le relazioni postali fra questi Paesi saranno regolate dalle vigenti disposizioni della convenzione, accordi e regolamenti d'esecuzione dell'Unione postale universale.

Art. 3.

1. Gli uffici di scambio, autorizzati alla consegna reciproca dei dispacci chiusi e degli invii allo scoperto sono designati, di comune accordo, dalle Amministrazioni contraenti, le quali s'intenderanno anche fra loro per regolare qualsiasi altro particolare nel loro servizio di scambio.

2. Se l'una delle Parti contraenti esercita, d'accordo con un'altra, il trasporto della posta per ferrovia o su di una pubblica strada, al di là della frontiera del suo territorio, l'altra Parte deve partecipare alle spese di trasporto.

3. Per facilitare il detto scambio fra paesi limitrofi, le Amministrazioni postali contraenti stabiliranno di comune accordo sui treni che percorrono le linee esistenti, fra uno Stato e l'altro, dei servizi ambulanti con personale proprio, che potrà raggiungere, al di là della frontiera, la stazione più vicina sita nel territorio dell'altro Stato, presso la quale si trovi un ufficio postale adatto alla consegna ed al ricevimento dei dispacci (corrispondenze e pacchi postali). Ciascuna Amministrazione avrà cura di far valere sul suo territorio le legittimazioni di servizio del personale ambulante dell'altra Amministrazione, come documenti di viaggio e di identità effettivi nella circoscrizione del luogo di frontiera.

4. Salvo accordo contrario, l'istituzione e la soppressione dei dispacci è riservata alle Amministrazioni centrali.

Art. 4.

1. Qualsiasi riduzione di tasse e di diritti, stipulata nel presente Accordo, è concessa a titolo di reciprocità.

2. Tutte le tasse stabilite dal presente Accordo in franchi si intendono in franco-oro e sono riscosse dalle rispettive Amministrazioni, secondo l'equivalente che esse hanno notificato per i loro differenti servizi, a mezzo dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

3. Le Amministrazioni si comunicheranno direttamente ogni cambiamento che avvenisse nell'equivalente adottato per i servizi della posta-lettere, dei pacchi e dei valori.

Art. 5.

La corrispondenza di servizio deve essere redatta in lingua francese.

Art. 6.

La franchigia postale è accordata, oltre che agli invii di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 3 della Convenzione principale, alle corrispondenze ufficiali di qualsiasi specie relative al servizio telegrafico e telefonico di Stato, scambiate fra le Amministrazioni delle poste e dei telegrafi e i loro servizi dipendenti.

Posta-lettere.

Art. 7.

Le tasse per la francatura delle lettere per il primo porto di 20 grammi e delle cartoline postali scambiate fra i Paesi contraenti sono fissate al 75 per cento delle rispettive tasse internazionali, con facoltà di arrotondarle nella valuta di ogni Paese all'80 per cento al massimo ed al 70 per cento al minimo.

Art. 8.

Gli invii della posta-lettere in transito, originari da una delle Amministrazioni contraenti e transitanti sul territorio di un'altra Amministrazione contraente, godono su questo territorio di una riduzione del 50 per cento della tassa di transito internazionale.

Art. 9.

1. Gli invii di campioni possono contenere degli oggetti aventi un modico valore commerciale.

2. Gli invii della posta-lettere, contenenti degli oggetti passibili di diritti doganali nel Paese di destinazione, sono ammessi nei rapporti fra i Paesi contraenti.

Lettere e scatolette con valore dichiarato.

Art. 10.

La dichiarazione di valore è illimitata.

Le Amministrazioni contraenti ammettono, nei loro reciproci rapporti, delle lettere con valore dichiarato contenenti delle monete in piccola quantità che non superi l'unità monetaria.

Art. 11.

Le Amministrazioni contraenti si parteciperanno direttamente l'importo dei diritti di assicurazione fissati per le lettere e le scatolette con valore dichiarato originarie dai loro Paesi.

Vaglia postali.

Art. 12.

Il massimo importo dei vaglia postali scambiati fra i Paesi interessati non può superare il massimo fissato nel servizio interno di ogni Stato.

Se vi sarà una differenza fra i due massimi degli Stati interessati, sarà la somma inferiore quella da considerarsi come massimo.

Qualsiasi modificazione del massimo deve essere notificata in tempo utile.

I vaglia telegrafici per ora non sono ammessi.

Art. 13.

Le tasse dei vaglia sono fissate in analogia a quelle stabilite dal rispettivo Accordo di Madrid, ma ogni Amministrazione ha la facoltà di stabilire la progressione conforme alle sue esigenze monetarie.

Art. 14.

1. Non si compilano conti generali. La liquidazione viene fatta in base ai conti mensili. Resta inteso che i termini fissati dall'Accordo di Madrid o dal relativo regolamento di esecuzione per la liquidazione dei conti generali sono applicabili ai conti mensili nei reciproci rapporti.

2. Ogni Amministrazione paga il suo debito verso l'Amministrazione creditrice nella moneta del Paese creditore in denaro contante o con *chèque* o tratta tirati sulla capitale di questo Paese o su di un'altra piazza commerciale importante. A questo fine, essa ha il diritto di far pervenire acconti all'Amministrazione corrispondente.

L'Amministrazione creditrice ha il diritto di chiedere degli acconti ogni settimana. In caso di ritardo nel pagamento di detti acconti, essa può sospendere il servizio telegraficamente.

Art. 15.

1. Tutti i vaglia emessi saranno concentrati in uno o più uffici designati per lo scambio dei vaglia.

Detti vaglia, dopo essere stati muniti di un bollo speciale del predetto ufficio, debbono essere rimessi all'ufficio di cambio corrispondente.

2. Se l'ammontare del vaglia non è indicato nella moneta del Paese di destinazione, l'importo originale deve essere cancellato dall'ufficio di cambio speditore e sostituito, al di sopra di esso, coll'indicazione in inchiostro rosso in cifre e in tutte lettere nella moneta del Paese di destinazione.

Pacchi.

Art. 16.

1. Nelle relazioni reciproche sono ammessi pacchi senza o con valore dichiarato fino al peso di 20 chilogrammi, pacchi ingombranti e pacchi da recapitarsi per espresso.

2. La dichiarazione di valore è illimitata.

3. I pacchi possono essere rispettivamente del peso di 5, 10, 15 e 20 chilogrammi.

4. Ogni pacco deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione.

5. Le dichiarazioni in dogana debbono essere redatte in lingua francese.

Art. 17.

Le tasse dei pacchi scambiati fra i Paesi interessati saranno fissate mediante accordi speciali, riducendole nella misura del possibile.

Art. 18.

Il transito reciproco dei pacchi con o senza valore dichiarato, fino al peso di 20 chilogrammi, è garantito fra i Paesi nei quali l'Amministrazione spedisce essa stessa pacchi della specie.

La tassa di transito territoriale per i pacchi originari da uno dei Paesi contraenti e transitanti per un altro dei Paesi contraenti è di 30 centesimi per pacco o per ogni peso di 5 chilogrammi. Per i pacchi ingombranti detta tassa è aumentata del 50 per cento.

Nel caso di dichiarazione di valore, spetta ad ogni Paese una bonificazione di 5 centesimi per ogni 300 franchi o frazione di 300 franchi del valore dichiarato pel transito territoriale.

Le Amministrazioni contraenti si notificheranno direttamente a mezzo di un quadro speciale i Paesi per i quali esse possono servire da intermediario nel trasporto dei pacchi, indicandovi i totali delle bonificazioni.

Art. 19.

Per la consegna a domicilio (*factage*), per l'esecuzione delle formalità doganali, per il magazzinaggio, ecc., dei pacchi scambiati reciprocamente, ogni Paese riscuoterà dal destinatario le tasse fissate nei suoi regolamenti interni.

Art. 20.

La rispedizione dei pacchi nel Paese di destinazione è soggetta alla tassa di rispedizione stabilita dai regolamenti interni.

Detta tassa come pure quelle di cui al precedente art. 19, non sono annullate in caso di rispedizione o di rinvio in un altro Paese.

Art. 21.

L'invio dei pacchi si effettuerà allo scoperto fra gli uffici di cambio designati dalle Amministrazioni interessate; i pacchi di piccole dimensioni potranno però essere inclusi in un sacco.

Le Amministrazioni si comunicheranno, il più presto possibile, dopo aver provveduto al necessario adattamento dei locali, i luoghi ove potranno avvenire le consegne reciproche dei pacchi.

Oggetti gravati di assegno.

Art. 22.

1. Gli invii della posta-lettere, le lettere o le scatolette con valore dichiarato, come pure i pacchi scambiati fra i rispettivi Paesi possono essere gravati di assegno.

2. Il massimo importo dell'assegno è quello fissato per i vaglia postali.

Art. 23.

Le tasse speciali per i pacchi gravati di assegno sono fissate in analogia delle tasse stipulate dalla Convenzione di Madrid, ma ogni Amministrazione ha la facoltà di stabilirne la progressione secondo le sue esigenze monetarie.

Responsabilità.

Art. 24.

1. Nessuna responsabilità è assunta nei casi di forza maggiore.

2. Nel caso di perdita di un oggetto raccomandato, lo speditore ha diritto ad una indennità di 50 franchi calcolata sulla base dell'equivalente adottato da ogni Paese contraente per le tasse delle lettere al momento della spedizione.

3. Il massimo dell'indennità dovuta nel servizio reciproco in caso di perdita, di spogliazione o di avaria d'un pacco senza valore dichiarato, non potrà superare due franchi per ogni chilogramma di peso o frazione di un chilogramma, il franco essendo calcolato sulla base dell'equivalente adottato da ciascuno dei Paesi contraenti per la tassa dei pacchi al momento della spedizione.

4. Per le lettere, scatolette e pacchi con valore dichiarato, l'indennità non può superare l'importo del valore dichiarato, espresso nella moneta del Paese di origine.

Disposizioni finali.

Art. 25.

Il presente Accordo entrerà in vigore per ogni Amministrazione firmataria un mese dopo l'approvazione dell'autorità competente di ogni Stato.

Da quel momento detta Amministrazione sarà vincolata verso le altre Amministrazioni che avranno già approvato il presente Accordo.

Esso è obbligatorio per un tempo indeterminato; tuttavia ciascuna delle Parti contraenti ha il diritto di ritirarsi da questo Accordo mediante avviso dato due mesi prima.

La denuncia potrà riguardare uno o più servizi o riferirsi a tutte o solamente a qualcuna delle Amministrazioni contraenti.

In questo caso l'Accordo rimarrà in vigore per gli altri servizi e, eventualmente, per gli altri Paesi.

Le Amministrazioni contraenti possono sempre, di comune intesa, cambiare le disposizioni del presente Accordo.

Art. 26.

Durante il tempo in cui la stipulazione del presente Accordo non potesse essere accettata da una delle Amministrazioni contraenti, questa nulladimeno si impegna di mettere in esecuzione i servizi delle lettere assicurate e dei pacchi con o senza valore dichiarato secondo le prescrizioni internazionali e ciò entro il periodo di tempo di tre mesi a datare dalla firma del presente Accordo.

Fatto a Portorose il 23 novembre 1921 in italiano e francese, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Amministrazioni firmatarie.

Per l'Austria: Richard Schuller, Enderes.
Per la Czecoslovacchia: Zdy Fierlinger.
Per l'Italia: Romano Avezzana, Giuseppe Gregorio, Alberto Gaviani, Giuseppe Gneme, Giacinto Matteucci.
Per il Regno serbo-croato-sloveno: Rybár, Krbavac.
Per la Romania: Al. Em. Lahovary.
Per l'Ungheria: Tibor Scitovsky, Gabriel Baron Szalay.

PROTOCOLLO FINALE.

Al momento di procedere alla firma dell'Accordo concluso in data d'oggi, i sottoscritti rappresentanti delle Amministrazioni contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni contraenti si comunicheranno al più presto possibile la data dell'attuazione dell'Accordo.

I differenti servizi potranno essere iniziati anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 2.

In merito ai vari articoli dell'Accordo sono state fatte le seguenti riserve:

All'art. 1:

La Romania e l'Ungheria non accettano attualmente le scatolette con valore dichiarato che in transito per il loro territorio.

L'Italia per ora non eseguisce il servizio di scambio delle scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni e delle riscossioni effetti. La stessa riserva essa fa per le scatolette con valore dichiarato in transito pel suo territorio.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno per il momento non eseguisce il servizio delle lettere e scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni e delle riscossioni.

All'art. 3:

L'Austria non aderisce al paragrafo 3 di questo articolo.

All'art. 6:

L'Austria e l'Italia non aderiscono a questo articolo.

All'art. 8:

Derogando dalle disposizioni di questo articolo, l'Austria non può concedere provvisoriamente che una riduzione del 25 per cento della tassa di transito internazionale.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno non aderisce provvisoriamente a questo articolo.

All'art. 9:

L'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, non aderiscono a questo articolo.

All'art. 10:

L'Italia non ammette la dichiarazione di valore illimitato e l'inclusione di monete nelle *lettere* assicurate.

All'art. 15:

In Ungheria tutti gli uffici collegati col telegrafo e il telefono emettono vaglia postali; la somma trasmessa è indicata dal mittente nella moneta del Paese di destinazione. Per conseguenza, non sono designati gli uffici di cambio; non si usa il timbro speciale e i vaglia a destinazione dell'Ungheria non debbono essere inviati ad uffici di cambio espressamente designati.

All'art. 16:

L'Austria non ammette per i pacchi una dichiarazione di valore superiore a 1000 franchi. L'Italia non ammette i pacchi di peso superiore ai 5 chilogrammi nè i pacchi da consegnarsi per espresso; il valore dichiarato non può essere illimitato. La Romania non esegue la consegna dei pacchi per espresso.

Nel Regno Serbo-Croato-Sloveno il servizio degli espressi è limitato alle località provviste d'un ufficio di posta e la dichiarazione del valore non può superare i 1000 franchi.

All'art. 17:

Nei rapporti con la Romania e col Regno Serbo-Croato-Sloveno la tassa terminale per i pacchi fino a 5 chili è di 50 centesimi. Per i pacchi di peso superiore la detta tassa è di 40 centesimi in più per ogni 5 chilogrammi.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno esige inoltre la sopratassa di 25 centesimi per pacco prevista dalla Convenzione di Madrid. La Romania rinunzia alla sopratassa di 25 centesimi nei rapporti con tutte le Parti contraenti.

All'art. 18:

L'Austria non accorda per ora la riduzione delle tasse di transito che ai Paesi limitrofi che adottano delle tasse ridotte per i pacchi.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno, per ora, non accorda la riduzione delle tasse di transito. La tassa di transito per i pacchi di peso da 10 chilogrammi in su è di 40 centesimi di più per ogni 5 chilogrammi.

All'art. 24:

Nei rapporti da e per l'Italia, l'indennità è di 25 franchi al massimo per ogni pacco senza dichiarazione di valore; la detta indennità è calcolata sulla base dell'equivalente per la tassa dei pacchi, al momento della spedizione.

All'art. 26:

L'Amministrazione delle poste del Regno Serbo-Croato-Sloveno fa le sue riserve circa l'impegno contenuto nell'articolo 26 per quanto riguarda il servizio delle lettere assicurate.

Art. 3.

Le Amministrazioni che hanno fatto delle riserve nel Protocollo finale potranno sempre revocarlo con lettera ufficiale indirizzata alle altre Amministrazioni.

Art. 4.

L'Accordo e il Protocollo finale rimangono aperti in favore della Polonia affinchè possa aderirvi in seguito.

Art. 5.

In considerazione delle condizioni speciali di servizio di alcune Amministrazioni contraenti, un Accordo speciale — qui annesso — è stato concluso fra l'Austria, la Czecoslovacchia, la Romania e l'Ungheria, per l'adozione di altre riduzioni e semplificazioni concernenti il servizio di cui trattasi.

Resta tuttavia inteso che le altre Amministrazioni contraenti saranno sempre libere di accedere al detto Accordo speciale a mezzo di una semplice notificazione in via amministrativa, indirizzata alle altre Parti firmatarie.

Fatto a Portorose il 23 novembre 1921, in italiano e francese, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia, copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Amministrazioni firmatarie.

Per l'Austria: Richard Schuller, Enderes.

Per la Czecoslovacchia: Zdy Fierlinger.

Per l'Italia: Romano Avezzana, Giuseppe Gregorio, Alberto Gaviani, Giuseppe Gneme, Giacinto Matteucci.

Per il Regno serbo-croato-sloveno: Rybár, Krbavac.

Per la Romania: Al. Em. Lahovary.

Per l'Ungheria: Tibor Scitovsky, Gabriel Baron Szalay.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1456.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1148.

Esecutorietà delle variazioni alle pensioni dell'Ordine militare di Savoia stabilite con R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto l'art. 362 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Sulla proposta del Primo Ministro Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le variazioni alle pensioni annesse alle ricompense dell'Ordine militare di Savoia, conseguenti al R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254, sono dichiarate esecutorie ed applicabili secondo la misura fissata dal decreto-legge stesso.

Le Amministrazioni dello Stato sono quindi autorizzate a portare le variazioni di cui sopra alle singole partite, restando esonerate dalla emanazione di provvedimenti personali e dalla relativa comunicazione agli interessati.

Art. 2.

I corpi, gli istituti e gli stabilimenti del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica restano senz'altro autorizzati a corrispondere, dal 1° luglio 1926, le pensioni nella nuova misura ai decorati dell'Ordine militare di Savoia in attività di servizio.

Anche le Intendenze di finanza (sezione tesoro) restano autorizzate a provvedere al pagamento, nella nuova misura, delle pensioni in parola a favore dei decorati a riposo o in congedo, apportando le modificazioni necessarie alle relative partite di spese fisse senza bisogno di ruoli di variazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 41. — COOP

Numero di pubblicazione 1457.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1146.

Erezione in Ente morale della fondazione « Premio Luigi Ambrosi », presso la Regia università di Pisa.

N. 1146. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Premio Luigi Ambrosi », istituita presso la Regia università di Pisa, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1926

Numero di pubblicazione 1458.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1147.

Erezione in Ente morale della Fondazione Cesare Battisti, presso la Regia università di Firenze.

N. 1147. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione Cesare Battisti, istituita presso la Regia università di Firenze, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1926

Numero di pubblicazione 1459.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1116.

Erezione in Ente morale della Fondazione per borse di studio Mario Moderni, in Roma.

N. 1116. R. decreto 16 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione per borse di studio Mario Moderni, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1926.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Aiba e di Pordenone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Veduto il R. decreto 21 marzo 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Aiba;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione dei pubblici servizi e che la situazione locale non consente d'altra parte di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Aiba è prorogato di tre mesi.

Udine, addì 29 giugno 1926.

Il Prefetto: Spadavecchia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Veduto il R. decreto 14 marzo 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Pordenone;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora ultimare la sistemazione dei servizi pubblici e che, d'altra parte, la situazione locale non consente di indire subito i comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pordenone è prorogato di tre mesi.

Udine, addì 29 giugno 1926.

Il Prefetto: Spadavecchia.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Pozzillo ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 marzo 1926, n. 75, la Società anonima Acque di Pozzillo (Acireale) è autorizzata a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Pozzillo » dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Acireale (Catania) e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere posta in vendita in bottiglie conosciute in commercio col nome di tipo Vichy, della capacità di litri 1/2, 1, 2 1/4 chiuse con tappo di sughero rivestito all'interno di stagnola e protetto all'esterno con capsula di stagno che ricopre interamente l'imboccatura delle bottiglie.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari stampate su carta bianca a caratteri neri. L'etichetta è delimitata lateralmente da due rettangoli nei quali è scritto: a sinistra dall'alto in basso « Bottiglia e turacciolo sterilizzati con l'ozono », a destra, dal basso in alto « Autorizzata la vendita con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1926, n. 75 ». Lo spazio compreso tra le due suddette diciture è diviso in tre sezioni: nella sezione centrale è scritto in alto: « Società Anonima Acque di Pozzillo - Acireale », in basso « Sorgenti di Pozzillo - Comune di Acireale - Provincia di Catania - Sicilia ». Nel mezzo è delimitato un ottagono non equilatero in colore azzurro pallido nel quale è disegnata in bianco la configurazione della Sicilia e sovrastampata a grandi caratteri rossi ombreggiati in nero la parola « Pozzillo ». Intorno al perimetro dell'ottagono è scritto in alto « Acqua minerale naturale », in basso « diuretica, antiurica, antilitiaca ». Nei due spazi laterali sono inserite a sinistra le indicazioni dell'acqua in lingua italiana, francese, inglese e tedesca, a destra i risultati delle analisi chimica e batteriologica; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

Bollettino N. 149

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 luglio 1926

	Media		Media
Parigi	78 37	Belgio	75 50
Londra	147 392	Olanda	12 15
Svizzera	587 33	Pesos oro (argentino)	27 77
Spagna	487 —	Pesos carta (argent.)	12 22
Berlino	7 251	New-York	30 386
Vienna	4 29	Belgrado	53 25
Praga	89 75	Budapest	0 0427
Romania	13 85	Russia (cervonetz)	150 35
Dollaro canadese	30 41	Norvegia	6 63
Albania	585 —	Oro	586 31

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926) (ex cupon)	66 50
	3.50 % » (1902) id.	60 —
	3.00 % ordo	41 325
	5.00 % netto (ex cupon)	89 70
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	67 25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	85612	80.50	Gambaro *Luigia* nubile fu Pietro, dom. a Genova.	Gambaro *Maria-Luigia*, nubile, fu Pietro, dom. a Genova.
5 %	370290	65 —	*Iuliani* Gerardo, Gennaro, Ernesto e Antonio fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Stroffolino Angela fu Angelo, dom. a Forchia (Benevento).	*Iuliano* Gerardo, Gennaro, Ernesto e Antonio fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Stroffolino Angela fu Angelo, dom. a Forchia (Benevento).
3.50 %	772799	21 —	*Calvello* Domenico di Fortunato, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	*Calvelli* Domenico di Fortunato, minore ecc., come contro.
»	772830	21 —	*Calvello* Giuseppe di Fortunato, minore ecc. come la precedente.	*Calvelli* Giuseppe di Fortunato, minore ecc. come contro.
5 %	46273	145 —	Santangeli *Adolfo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre D'Ambrosio Anna, ved. Santangeli Antonio, dom. a Roma	Santangeli *Rodolfo* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
»	388937	100 —	Giordano Antonietta di *Francesco*, moglie di Messina Michele, dom. a Potenza.	Giordano Antonietta di *Biagio*, moglie di Messina Michele, dom. a Potenza.
»	48527	200 —	Giannetti *Nicoletta* fu *Giovanni*, moglie di Bertozzi Aldo, dom. a Fivizzano (Massa).	Giannetti *Giannettina-Raffaela-Nicoletta-Maggese* fu *Cesare*, moglie di Bertozzi Aldo, dom. come contro.
»	54844	100 —	Giannetti *Nicoletta* fu *Cesare*, moglie ecc. come la precedente.	Intestata come la precedente
Ricevuta prov. rilasc. dalla Tesor. di Genova il 27 dicembre 1924.	5791	Cap. 1,500 —	Boasi *Augusto* fu Luigi.	Boasi *Cesare-Augusto* fu Luigi.
Ricevute prov. rilasc. dalla Tesor. di Genova il 23 giugno 1925.	12720 12726	» 8,000 — » 6,200 —	Berninzone Ernesto, fu *Giuseppe*.	Berninzone Ernesto fu *Adrasto*.
Id. id. rilasc. il 3-4-1925.	11391	» 100,000 —		
3.50 %	108646	1,400 —	Guarnieri *Emma* fu Geremia, nubile, dom. a Padova, vincolata.	Guarnieri o *Guernieri Teresa-Giulia-Emilia* fu Geremia, nubile, dom. a Padova, vincolata.
»	742171 742172 142173	7 — 7 — 80.50	Domenichelli *Teofilo* fu Anacleto, dom. a Livorno, vincolata.	Domenichelli *Pietro*, ecc., come contro, vincolata.
»	665382	2,870 —	Barabino Romilda fu Vincenzo, minore sotto la curatela del marito Graffione Vittorio di *Angelo Nicolò*, dom. a Genova, vincolata.	Barabino Romilda fu Vincenzo, minore sotto la curatela del marito Graffione Vittorio di *Nicolò* dom. a Genova, vincolata.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	89236	50 —	*Banucci* Andrea fu Donatantonio, dom a Montebello di Bertona (Teramo).	*Barrucci* Andrea, ecc., come contro.
3.50 %	477435	49 —	Plastino *Carmela* fu Antonio, moglie di D'Alessandro Iginio, dom. a Cerignola (Foggia), vincolata.	Plastino *Maria-Carmela* fu Antonio, moglie di D'Alessandro Iginio, dom. come contro, vincolata.
5 %	95748	65 —	Tivinella *Giovanni-Battista* fu Bartolomeo, dom. a Premosello (Novara); con usufr. vitalizio a Bistis Virginia fu Giovanni Battista, ved. di Tinivella Giacomo e moglie in seconde nozze di Botto Angelo.	Tinivella *Angelo-Giovanni Battista* fu Bartolomeo, dom. come contro e con usufr. vital. come contro.
3.50 %	227070	70 —	Rolla *Francesco* di Giovanni, dom. a Genova.	Rolla *Federico-Francesco* di Giovanni, dom. a Genova.
»	246902	31.50	Intestata come la precedente, dom. a Cagliari.	Intestata come la precedente, dom. a Cagliari.
» » » »	247535 452776 454270 515269	189 — 73.50 45.50 70 —	Intestata come la precedente, dom. a Lerici (Genova).	Intestata come la precedente, dom. a Lerici (Genova).
Ricevuta prov rilasc. dalla Sez. di R. Tesoreria di Genova il 20-1-25	7901	Cap. 5,200 —	Parodi *Santino* fu Antonio.	Parodi *Giovanni-Battista-Santino* fu Antonio.
3.50 %	412156	280 —	*Ghiliani Luigi-Cesare* fu Carlo, dom. a Torino; con usufr. vital. a Penna Francesca fu Giovanni, ved. di *Ghiliani* Carlo.	*Ghilliani Luigi-Eugenio-Cesare* fu Carlo, dom. a Torino; con usufr. vital. a Penna Francesca fu Giovanni, ved. di *Ghilliani* Carlo.
»	276552	875 —	*Ghiliani Cesare-Luigi* fu Carlo, dom. a Torino, e con usuf. vital. come la precedente.	Intestata e con usufr. vital. come la precedente.
»	714442	105 —	Riva Francesca Onorata di Carlo, *nubile*, dom. a Milano, vincolata.	Riva Francesca Onorata di Carlo, *moglie di Roggero Francesco fu Giuseppe*, dom. a Milano, vincolata.
»	190093	240 —	Cappelli *Iolanda Addolorata* di Adolfo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brindisi (Lecce).	Cappelli *Addolorata Iolanda* di Adolfo, minore ecc. come contro.
3.50 %	797158	283.50	Salvago Domenico fu *Alberto*, minore, sotto la tutela di Salvago Nunzio, dom. a Palermo.	Salvago Domenico fu *Aliberto*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 luglio 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 48).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	274939	175 —	Frasso *Arcangelo* e Antonio di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Liberi (Caserta).	Frasso *Maria-Arcangela* e Antonio di Giuseppe, minori, ecc., come contro.
3.50 %	154281	700 —	Ronchail *Luigi* fu *Luigi*, domic. ad Usseaux (Torino).	Ronchail *Giovanni-Luigi* fu *Giovanni-Luigi*, domic. come contro.
Cons. 5 %	326642	115 —	Guadalupi Francesca fu Cosimo, moglie di *Tofano* Umberto, dom. a Brindisi (Lecce) vincolata.	Guadalupi Francesca fu Cosimo, moglie di *Scalvizzari Vittorio-Pio*, domic. come contro, vincolata.
3.50 %	585267	140 —	Molinari Maria fu Carlo, *nubile*, domic. a Novi Ligure (Alessandria).	Molinari Maria fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Risso Emilia-Francesca, vedova Molinari*, domic. come contro.
»	745663	140 —	Molinari Giovanni, Angelo e Maria fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre *Rizzo* Emilia di Giovanni Battista, vedova di Molinari Carlo, domic. a Torino (in parti uguali).	Molinari Giovanni, Angelo e Maria fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre *Risso* Emilia, ecc., come contro.
Cons. 5 %	335867	1,015 —	Piva Edgardo fu *Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Tagliati Luigia, vedova Piva, domiciliata a Codigoro (Ferrara).	Piva Edgardo fu *Giovanni*, minore, ecc., come contro.
»	202746	15 —	Rivalta *Rita* fu Eligio-Egidio, minore sotto la patria potestà della madre Perazzo Antonietta di Vittorio, vedova Rivalta, domiciliata in Frassinello Monferrato (Alessandria).	Rivalta *Margherita* fu Eligio-Egidio, minore, ecc., come contro.
»	208826	95 —	Rivalta *Rita-Margherita*, ecc., come la precedente.	
»	223689	35 —	Ferraro Luigi di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Massalubrense (Napoli).	Ferraro Luigi di *Antonino*, minore, ecc., come contro.
» »	205473 184019	175 — 1,490 —	Bertelli *Elena* fu Giovanni-Maria, moglie di Rubino *Cosimo*, domic. a Genova, vincolata.	Bertelli *Maria-Elena-Luigia-Enrica* fu Giovanni-Maria, moglie di Rubino *Giuseppe-Cosimo*, domic. come contro, vincolata.
» »	250557 250558	2,500 — 1,750 —	*Sarravalle* Nella fu Augusto, moglie di Levi-Bianchini Marco domic. a Nocera Inferiore (Salerno).	*Saravalle* Nella fu Augusto, moglie, ecc., come contro.
»	23885	65 —	Petrosillo *Grazia* fu Onofrio, minore sotto la patria potestà della madre Fiume Maria-Giuseppa fu Angelo, vedova di Petrosillo Onofrio, domic. a Monopoli (Bari), con usufrutto, fino a che la titolare rimarrà nubile, a Fiume Maria Giuseppa fu Angelo, vedova di Petrosillo Onofrio, domic. a Monopoli (Bari)	Petrosillo *Lucrezia* fu Onofrio, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	701431	126 —	*Verons Giovanni* e Maria di Gastone, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Messina.	*Veroux Eugenio-Giovanni* e Maria di Gastone, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina).
»	743161	224 —	*Verous* Maria-Filomena ed Eugenio-Giovanni di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina).	*Veroux* Maria-Filomena ed Eugenio-Giovanni di Gastone, minori, ecc., come contro.
»	747701	87.50	Veroux Maria e *Giovanni* di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina).	Veroux Maria ed *Eugenio-Giovanni* di Gastone, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	282317	970 —	Costantino *Saverio* fu Emanuele, minore sotto la patria potestà dell'ava Sagrò Filomena fu Nicola, vedova di Costantino Demetrio, domic. a Reggio Calabria.	Costantino *Saverio-Luigi* fu Emanuele, minore, ecc., come contro.
» »	83277 102747	265 — 910 —	Cattaneo Giuseppe, Ferdinando, *Carmelita*, nubile, Anna-Maria e *Teresa* fu Giulio, le ultime due minori sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova di Cattaneo Giulio, tutti quali eredi indivisi di Cattaneo Giuseppe Maria, domic. a Genova.	Cattaneo Giuseppe, Ferdinando, *Lucrezia-Carmelita*, nubile, Anna-Maria e *Maria-Teresa* fu Giulio, le ultime due minori, ecc., come contro.
»	177860	3.675 —	Cattaneo della Volta Giuseppe, *Carmelita* Ferdinando, Anna-Maria e *Terese*, fratelli e sorelle fu Giulio, la ultima minore sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova Cattaneo della Volta, tutti eredi indivisi del nonno paterno Cattaneo della Volta Giuseppe Maria fu Giambattista, domic. a Genova.	Cattaneo della Volta Giuseppe, *Lucrezia-Carmelita*, Ferdinando, Anna-Maria e *Maria-Teresa*, fratelli e sorelle, ecc., come contro.
P. N. 5 %	11144	290 —	Cattaneo della Volta *Carmelita-Lucrezia*, nubile, Giuseppe, Ferdinando, Anna-Maria e *Teresa* fu Giulio, gli ultimi tre minorenni sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova di Cattaneo della Volta Giulio, eredi indivisi del loro avo Giuseppe-Maria Cattaneo della Volta, domic. a Genova.	Cattaneo della Volta *Lucrezia-Carmelita*, nubile, Giuseppe, Ferdinando, Anna-Maria e *Maria-Teresa* fu Giulio, gli ultimi tre minori, ecc., come contro.
P. N. 4.50 %	109	585 —	Cattaneo della Volta Giuseppe, Ferdinando, *Carmelita*, Anna-Maria e Teresa fu Giulio, il primo maggiore, gli altri minori sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova di Cattaneo della Volta Giulio, tutti quali eredi indivisi del nonno paterno Cattaneo della Volta Giuseppe Maria, domic. a Genova.	Cattaneo della Volta Giuseppe, Ferdinando, *Lucrezia-Carmelita*, Anna-Maria e *Maria-Teresa*, fu Giulio, ecc., come contro.
Cons. 5 %	284537	630 —	Brandi *Giulia* di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre, domic. ad Accettura (Potenza).	Brandi *Maria-Giulia* di Gennaro, minore, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla R. tesoreria di Firenze il 17 ottobre 1924.	460	Capit. 2, 400 —	Ascani Concetta fu *Luigi*.	Ascani Concetta di *Ignoti*.
»	85	» 600 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	727061	164.50	Zampetti *Antonietta* fu Gioachino, moglie di *De Sanctis* Vincenzo di Costanzo, domiciliata a Montefusco (Avellino), vincolata.	Zampetti *Maria-Antonia* fu Gioachino, moglie di *De Santis* Vincenzo di Costanzo, domic come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 47).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	362220	1,250 —	Garoni Anna di Edoardo minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varese; con usufrutto vitalizio a Rufenacht *Lina* fu Nicola, ved. di Garoni Gerolamo, dom. a Varese.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Rufenacht *Anna-Carolina* fu Nicola, vedova, ecc., come contro.
»	220446	95 —	D'Arcangelo Maria-Rocca di *Michele;* minore sotto la patria potestà del padre.	D'Arcangelo Maria-Rocca di *Leonardo-Michele,* minore, ecc. come contro.
»	173722	210 —	*Botasso* Mario fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Maria fu Francesco, ved. di *Botasso* Vincenzo, dom. a Sampierdarena (Genova).	*Bottasso* Mario fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Maria fu Francesco, ved. di *Bottasso* Vincenzo, dom come contro.
»	173721	210 —	*Botasso* Enrico fu Vincenzo, minore, ecc., come la precedente.	*Bottasso* Enrico fu Vincenzo, minore, ecc., come la precedente.
»	247186	200 —	*Albesano* Ernesto di *Giovanni,* minore sotto la patria potestà del padre.	*Albezzano* Ernesto di *Vittorio,* minore, ecc., come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 8ª emissione 11ª emissione	921 1252	Capit. 1,500 — Id. 1,000 —	Losciuto Marietta fu Salvatore, minore sotto la *tutela di Ruscica Salvatrice* fu Giuseppe.	Losciuto Marietta fu Salvatore, *minore sotto la patria potestà della madre Calamaro Giuseppa* di *Sebastiano,* ved. Losciuto.
Id.	1253	Id. 3,000 —	Losciuto Salvatrice fu Salvatore, minore, ecc., come la precedente.	Losciuto Salvatrice fu Salvatore, minore, ecc. come la precedente.
Id. 7ª emissione	1294	Id. 12,100 —	Pozzo *Vittoria* fu Matteo-Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfo Francesca vulgo Fanhy, ved. Pozzo.	Pozzo *Maria-Vittoria* fu Matteo-Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfo Francesca vulgo Fanny, vedova Pozzo.
Buono Tesoro novennale 6ª serie	361	Id. 4,500 —	Acquafredda *Raffaella* fu Donato, moglie di Papagno Domenico, vincolata.	Acquafredda *Maria-Raffaela* fu Donato, moglie, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	379836	150 —	Musitelli *Teresa* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vedeseta (Bergamo).	Musitelli *Adele* di Giovanni, minore, ecc., come contro.
3.50 %	550200	140 —	*Sambucceti* Irene e *Mario* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Monteverde *Linda* di Luigi, ved. *Sambuccti,* dom. a San Salvatore, frazione del comune di Cogorno (Genova).	*Sambuceto* Irene e *Onorio* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Monteverde *Giovanna vulgo Linda* di Luigi, vedova *Sambuceto,* dom. come contro.
Cons. 5 %	167218	1,150 —	Lorusso Mariangela, *Antonia,* Michele, Giuseppe e Filomena di Nicola, minori sotto la patria potestà del padre, dom. ad Irsina (Potenza).	Lorusso Mariangela, *Antonio,* Michele, Giuseppe e Filomeno di Nicola, minori, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	340	Capit. 8,200 —	Verri *Giuseppe-Martino,* Francesco, *Maria-Luisa* ed Ester fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Rota *Maria-Carolina,* ved. Verri.	Verri *Martino-Giuseppe,* Francesco, *Concetta-Luigia-Carolina* ed Ester fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Rota *Carolina,* ved. Verri.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % Mista » »	3066 4557 5703	140 — 70 — 35 —	Arato Pietro fu *Pasquale*, dom. a Villammare (Salerno).	Arato Pietro fu *Michele*, dom. a Villammare (Salerno).
» »	3074 5650	140 — 35 —	Intestate come la precedente, dom. a Vibonati (Salerno).	Intestate come la precedente, dom. come contro.
3.50 %	385691	70 —	Laurenza *Clorinda* fu Giuseppe, nubile, dom. a Brienza (Potenza).	Laurenza *Virginia-Serafina-Clorinda* fu Giuseppe, nubile, dom. come contro
»	385690	70 —	Nigro *Rosaria* fu Raffaele, ved. di Laurenza Giuseppe, dom. a Brienza (Potenza).	Nigro *Maria-Rosaria* fu Raffaele, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	232545	320 —	Periti *Mario, Pietro, Aldo, Abbondio, Lorenzo, Luigi* e *Maria-Dina* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Buglio Teresa fu Pietro, ved. Periti, dom. in Albosaggia (Sondrio).	Periti *Mario-Pietro, Aldo-Alberico, Lorenzo-Luigi-Abbondio* e *Maria-Dina-Livia* fu Luigi, minori, ecc., come contro.
3.50 % »	599970 599969	10.50 52.50	Peirano *Emilia, Riccardo*, Linda ed Attilio fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Raggio Giuseppina fu Antonio, ved. di Peirano Giovanni Battista. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Raggio Giuseppina.	Peirano *Emanuela-Emilia, Simone-Riccardo*, Linda ed Attilio fu Giovanni Battista, minori, ecc., come contro. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Raggio Giuseppina.
» »	746395 777209	7 — 21 —	Signorino *Andrea* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ivaldi Maria fu Domenico, ved. di Signorino Giuseppe, dom. in Alessandria.	Signorino *Umberto-Andrea* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	316840	160 —	Di Caro Diego, Filippo, Antonio e Calogera fu Carmelo, minori sotto la patria potestà della madre *Pace* Luigia di *Filippo*, dom. a Canicattì (Girgenti).	Di Caro Diego, Filippo, Antonio e Calogera fu Carmelo, minori sotto la patria potestà della madre *Paci* Luigia di *Diego*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 giugno 1926.

Il direttore generale: Cirillo.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 70).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relativo a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3332 — Data della ricevuta 30 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Miceli Anna fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 7500, consolidato 5 per cento, con la decorrernza dal 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data della ricevuta: 17 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Buonerba Michele fu Giuseppe R. subeconomo dei B. V. di Fiesole — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Ammontare della rendita L. 264 consolidato 3 per cento con decorrenza 1° aprile 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 618 — Data della ricevuta: 1° febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Manni Eugenio di Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 576, consolidato 4.50 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1926.

Ai termini dellart. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 giugno 1926.

Il direttore generale: Cirillo.

Direzione generale del Tesoro

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 12 al 18 luglio 1926 è stata fissata in L. 561, rappresentanti 100 dazio nominale e 461 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 2 corrente, in Caorso, provincia di Piacenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzie telegrafiche.

Il giorno 1° corrente, in Milano, hotel Continental, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 981.

Il giorno 1° corrente, in Milano, hotel Milano, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 981.

Il giorno 1° corrente, in Agordo, albergo Buzzatti, provincia di Belluno, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 1409.

Il giorno 1° corrente, in Milano, hotel Cavour, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 981.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto del Consorzio di scolo Zelo Berlè.

Con decreto n. 1879 dell'8 luglio 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modificazioni agli articoli 12 e 17 deliberate dall'assemblea generale del Consorzio di scolo Zelo Berlè il 14 febbraio 1926 per ammettere l'eleggibilità a consiglieri anche dei rappresentanti dei proprietari muniti di speciale procura e per trasferire da Zelo a Giacciano la 4ª sezione elettorale del Consorzio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per 15 posti di tenente in servizio attivo permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Vista la legge 11 giugno 1922, n. 814;
Visto il R. decreto 13 maggio 1923, n. 1140;
Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1923;
Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 15 tenenti in servizio attivo permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 15 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, il 18 ottobre 1926, alle ore 9.

Art. 3.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di commissariato e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e un tirocinio pratico a bordo per la durata complessiva di 12 mesi dopo di che, se giudicati idonei a proseguire, saranno promossi tenenti.

Art. 4.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di lire 7000 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di 1700 annue, l'indennità militare di L. 200 mensili e l'indennità caro-viveri.

Lo stipendio iniziale nel grado di tenente è di L. 9500 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 216,66 mensili e l'indennità caro-viveri.

Art. 5.

Potranno essere ammessi agli esami in seguito a loro domanda, i laureati delle Scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati o laureati in giurisprudenza ed i giovani forniti della laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguite presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 6.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;
b) non avere oltrepassato al 18 ottobre 1926 il 28° anno di età;
c) risultare di buona condotta pubblica e privata;
d) avere attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 7.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:
a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;
b) certificato di stato libero, debitamente legalizzato;
c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;
e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;
f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio se militare.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), dovranno essere di data non anteriore al 18 luglio 1926.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*).

Art. 8.

Le domande d'ammissione, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei Servizi militari) entro il 1° settembre 1926, con l'indicazione del domicilio del concorrente, e corredata oltre che dai documenti di cui all'art. 7 e *dal diploma originale* di laurea, anche della quietanza dell'Ufficio del Registro, comprovante il pagamento della tassa di concorso di lire cinquanta (L. 50) stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, nonchè dalla fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione e secondo le norme del R. decreto 13 maggio 1923, n. 1148.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reali equipaggi, con ferma di quattro anni, a decorrere dalla nomina stessa. Gli atti di arruolamento, muniti della firma dei contraenti, saranno rimessi al Ministero della marina, Direzione generale dei servizi militari.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato.

Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno, se sono borghesi, assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) presso le Direzioni di commissariato militare marittimo di Spezia, Taranto, Venezia e le Sottodirezioni di Pola e Maddalena, e presso le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie.

Art. 13.

Il candidato vincitore del concorso che, prima di aver ottenuta la nomina a sottotenente commissario, rinunci alla nomina stessa, può essere sostituito con altro candidato risultato idoneo e che sia classificato immediatamente dopo l'ultimo vincitore del concorso nella graduatoria generale, purchè abbia ottenuto almeno una votazione complessiva di quattordici ventesimi.

Art. 14.

Oltre il numero dei posti messi a concorso è in facoltà del Ministero di procedere, nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico, alla nomina di altri concorrenti dichiarati idonei, purchè abbiano riportato almeno la votazione di cui al precedente art. 13.

Roma, 4 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
1	2	3	4	5
	Esame scritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di coltura generale o sulle materie incluse nel programma	—	Ore 8	3
2	Componimento in lingua francese (*a*)	—	Ore 8	2
	Esame orale.			
1	Lingua e letteratura francese (*a*). .	—	Minuti 20	2
2	Elementi di fisica e chimica. . . .	2	Minuti 20	2
3	Diritto amministrativo	2	Minuti 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo .	1	Minuti 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	Minuti 15	3
6	Economia politica	2	Minuti 15	2

(*a*) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere; per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttemente e parlata correttemente, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

E' ammesso l'uso del dizionario.

N.B. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

LINGUA FRANCESE.

I candidati dovranno dar prova di sapere:

1° Parlare correntemente e con buona pronunzia francese.

2° Tradurre a vista dall'italiano in francese.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Tesi 1ª. — Meccanica — Proprietà generale dei corpi — Rappresentazione geometrica delle forze — Dinamometri — Bilancie — Stadere — Doppia pesata.

Tesi 2ª. — Idrostatica — Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Principio di Archimede — Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico — Legge di Boyle — Manometri.

Tesi 3ª. — Termologia — Calore — Misura, trasmissione e propagazione del calore — Compensazione dei pendoli — Dilatazione dei liquidi — Calorimetria — Calorimetri — Barometri — Termometri.

Tesi 4ª. — Ottica — Propagazione e velocità della luce — Fotometri — Riflessione e rifrazione — Refrattometri — Specchi piani, prismi e lenti — Microscopio — Spettroscopio.

Tesi 5ª. — Elettricità — Magneti — Calamite — Bussole — Elettricità statica e dinamica — Elettroscopi — Pile e loro principali specie — Galvanometro — Effetti chimici delle correnti elettriche — Elettrolisi e sue leggi — Apparecchi generatori di elettricità — Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª. — Sostanze semplici e composte — Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie — Simboli e formule — Teoria atomica — Nomenclatura — Idrogeno — Ossigeno — Combustione — Cloro — Bromo — Iodio — Fluoro.

Tesi 7ª. — Composizione e formula dell'acqua — Acqua ossigenata — Ossidi e loro nomenclatura — Idrati — Acidi e loro nomenclatura — Sali — Acido cloridrico — Acido bromidrico.

Tesi 8ª. — Solfo e suoi composti — Solfati — Azoto e suoi ossidi — Acido nitrico e nitrati — Ammoniaca e sali ammoniacali — Arsenico e antimonio e loro composti — Boro — Acido borico — Borati.

Tesi 9ª. — Silicio — Anidride silicica — Cenni sui silicati — La dialisi applicata alla separazione delle sostanze — Carbonio e suoi composti coll'ossigeno e col solfo — Carbonati.

Tesi 10ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie grassa.

Tesi 11ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª. — Metalli — Leghe metalliche — Potassio — Sodio — Calcio — Bario — Stronzio — Magnesio — Zinco — Piombo — Rame — Argento — Mercurio — Alluminio — Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª. — Manganese, ferro, ghisa e acciaio — Nichelio e cobalto — Stagno — Oro e platino — Loro composti più importanti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fondi dell'amministrazione — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministeri — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincia — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Loro attribuzioni — Giunta provinciale amministrativa.

Tesi 8ª. — Comuni — Consiglio comunale — Giunta — Sindaco — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Delle navi, dei proprietari e degli armatori di esse — Dei capitani e padroni — Degli ufficiali di bordo e dell'equipaggio — Dell'arruolamento e dei salari.

Tesi 2ª. — Del contratto di noleggio — Disposizioni generali — Della polizza di carico — Del nolo — Dei passeggieri.

Tesi 3ª. — Del prestito a cambio marittimo — Delle assicurazioni contro i rischi della navigazione — Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato — Dell'abbandono.

Tesi 4ª. — Delle avarie e delle contribuzioni — Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Tesi 5ª. — Dei crediti privilegiati: *a*) sulle cose caricate; *b*) sul nolo; *c*) sulla nave.

Tesi 6ª. — Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO.

Tesi 1ª. — Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª. — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti — Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª. — Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª. — Ragioneria generale e Ragioneria delle Amministrazioni centrali — Intendenza di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Delegazioni del Tesoro.

Tesi 5ª. — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª. — Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — Varie specie di mandati e loro pagamento — Spese fisse.

Tesi 7ª. — Movimento dei fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

Tesi 1ª. — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica — Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti — Legislazione sociale.

Tesi 2ª. — Elementi della produzione della ricchezza — Del lavoro — Divisione del lavoro — Libertà del lavoro.

Tesi 3ª. — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza — Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª. — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª. — Valore, sue cause e sue leggi — Lo scambio e sue forme — Moneta e sistemi monetari — Il credito in generale — Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie agrarie.

Tesi 6ª. — Dello scambio internazionale — Libertà del commercio — Sistemi restrittivi — Mezzi di trasporto.

Varianti al concorso per 15 posti di tenente in servizio attivo permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Vista la legge 11 giugno 1922, n. 814;
Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1926, che approva la notificazione di concorso per la nomina di 15 tenenti in servizio attivo permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo, registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 1926, registro n. 13 Marina, foglio 362;
Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926;

Decreta:

Si approvano, ferme restando tutte le altre condizioni, le seguenti modifiche alla notificazione di concorso per la nomina di 15 tenenti in servizio attivo permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo:

Art. 7, lett. b). — **Certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio civile, debitamente legalizzati.**
I concorrenti che avessero già contratto matrimonio, dovranno comprovare di possedere una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della moglie e della prole sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli garentiti dallo Stato, nella misura di L. 7000 nominali.
Art. 13. — **Il candidato vincitore del concorso, che prima di aver ottenuta la nomina, ne faccia espressa rinuncia, può essere sostituito con altro risultato idoneo, che, classificato immediatamente dopo l'ultimo vincitore del concorso nella graduatoria generale, abbia ottenuto una votazione complessiva di almeno quattordici ventesimi.**
Art. 14. — **Oltre il numero dei posti messi a concorso, è in facoltà del Ministero di procedere nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico, alla nomina di altri concorrenti dichiarati idonei, e classificati immediatamente dopo l'ultimo vincitore del concorso nella graduatoria generale, purchè abbiano almeno riportato la votazione di cui al precedente art. 13.**

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 maggio 1926.

p. *Il Ministro:* SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.